

CIRCOLARE N. 13

Roma, 23 marzo 2004

Diritto transitorio per la riforma delle società

SOMMARIO

- 1. Disciplina transitoria per l'adeguamento degli statuti societari.**
- 2. Agevolazioni per le modifiche statutarie.**
- 3. Adattamento alle nuove norme imperative.**
- 4. Clausole statutarie derogatorie.**
- 5. Pendenza del periodo transitorio.**
- 6. Situazione della società in mancanza di tempestivo adeguamento.**

PROVVEDIMENTI COMMENTATI

Decreto legislativo 6 febbraio 2004, n.37.
Decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.6.

ALLE ASSOCIATE

1. Disciplina transitoria per l'adeguamento degli statuti societari.

L'art. 223-*bis* disp. att. c.c., introdotto dal d. lgs. n. 6/2003, stabilisce la disciplina transitoria per l'adeguamento statutario delle società di capitali esistenti al 1° gennaio 2004, disponendo, al 1° comma, che l'adeguamento alle nuove norme inderogabili debba avvenire entro il 30 settembre 2004.

Il decreto correttivo della riforma societaria¹ ha modificato in parte questa norma transitoria. In particolare, dopo il 1° comma dell'art. 223-*bis*, è stato aggiunto² un nuovo comma, 1 *bis* secondo cui:

«Le decisioni di trasformazione della società a responsabilità limitata in società per azioni possono essere prese entro il 30 settembre 2004, anche in deroga a clausole statutarie, con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti più della metà del capitale sociale».

Il 2° comma, dell'art. 223-*bis*, nel testo originale, prevedeva che le modificazioni statutarie necessarie per adeguare lo statuto alle nuove norme (anche non inderogabili) potessero essere deliberate dall'assemblea straordinaria a maggioranza semplice, qualunque fosse la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti.

Il decreto correttivo ha modificato il 2° comma dell'art. 223-*bis* nel seguente modo:

«Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria di mero adattamento dell'atto costitutivo e dello statuto a nuove disposizioni inderogabili possono essere assunte, entro il termine di cui al primo comma, a maggioranza semplice, qualunque sia la parte di capitale rappresentata in assemblea. Con la medesima maggioranza ed entro il medesimo termine possono essere assunte le deliberazioni dell'assemblea straordinaria aventi ad oggetto l'introduzione nello statuto di clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni di legge, derogabili con specifica clausola statutaria; fino alla avvenuta adozione della modifica statutaria e comunque non oltre il 30 settembre 2004, per tali società resta in vigore la relativa disciplina statutaria e di legge vigente alla data del 31 dicembre 2003».

Il quarto comma della stessa norma stabilisce, da ultimo, che fino al 30 settembre 2004 mantengono efficacia le previgenti disposizioni statutarie, anche se non conformi alle norme inderogabili introdotte dalla riforma societaria.

Inoltre, l'art. 41, 2° comma, del d. lgs. n. 5/2003 (recante la disciplina del processo in materia societaria), ha previsto che l'adeguamento delle clausole statutarie compromissorie alle nuove norme possa avvenire nelle società cooperative con deliberazione assembleare approvata dai soci senza la speciale maggioranza qualificata e senza il diritto di recesso stabiliti dall'art. 34, 6° comma, dello stesso decreto.

Il nuovo diritto transitorio, risultante dalle innovazioni del decreto correttivo, stabilisce regole che, per un verso, restringono e, per altro verso, ampliano, la portata della norma transitoria originaria. L'aspetto delimitativo della nuova disposizione riguarda l'ambito di applicazione delle modificazioni statutarie; mentre l'aspetto ampliativo riguarda l'ultrattività del previgente regime giuridico delle società di capitali. Immutata è, invece, l'agevolazione deliberativa disposta dalla norma transitoria per tali modificazioni statutarie.

¹ D.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37, pubblicato in Gazz. Uff. 14 febbraio 2004, n. 37, suppl. ord..

² Art. 5, 1° comma, lettera III del d.lgs. n. 37/2004.

2. Agevolazioni per le modifiche statutarie.

Al fine di facilitare il passaggio delle società di capitali dal vecchio al nuovo regime introdotto dalla riforma societaria, l'art. 223 *bis* ha stabilito che le modifiche statutarie di adeguamento non siano soggette alle regole generali previste per le deliberazioni delle assemblee straordinarie, bensì possano essere approvate «a maggioranza semplice, qualunque sia la parte di capitale rappresentata in assemblea».

Ciò significa che la regola agevolativa riguarda, sia il *quorum* costitutivo (qualunque sia la parte di capitale presente nella riunione assembleare), sia il *quorum* deliberativo (approvazione a maggioranza semplice, anziché a maggioranza qualificata), in deroga a quanto previsto per le società per azioni e per quelle a responsabilità limitata, rispettivamente, dagli artt. 2368-2369 e 2479-*bis* c. c.

L'agevolazione deliberativa si applica tanto in prima, quanto in seconda convocazione, come si desume dalla corrispondente disposizione prevista per le società cooperative, per le quali è espressamente indicato che l'agevolazione deliberativa riguarda la terza convocazione (art. 223-*duodecies*, 2° comma).

Inoltre, in considerazione della sua finalità agevolativa, la disposizione transitoria si applica anche qualora lo statuto sociale preveda *quorum* rafforzati. Pertanto, l'approvazione delle deliberazioni a maggioranza semplice opera in deroga sia ai *quorum* legali, sia a quelli eventualmente fissati nello statuto.

Una speciale agevolazione è stata prevista dal decreto correttivo per la trasformazione di società a responsabilità limitata in società per azioni. Infatti, nella considerazione che la nuova disciplina delle s.r.l. ne ha fatto una sorta di tipo intermedio tra le società di persone e quelle di capitali, si è voluto favorire il passaggio delle s.r.l. alle s.p.a., superando eventuali ostacoli statutari, in modo da consentire alla società di mantenere un assetto societario il più aderente possibile a quello capitalistico voluto originariamente dai soci. A tal fine la trasformazione può essere deliberata dai soci, nel periodo transitorio, con le maggioranze legali, in deroga ad eventuali *quorum* statutari che richiedano maggioranze più elevate (nuovo comma 2, dell'art. 223-*bis*).

A seguito del decreto correttivo, le modifiche statutarie alle quali si applica la speciale agevolazione deliberativa (approvazione a maggioranza semplice), sono:

- (A) modificazioni di mero adattamento dello statuto a nuove norme inderogabili;
- (B) introduzione di clausole statutarie che escludono l'applicazione di nuove norme, statutariamente derogabili.

Il testo originario della norma transitoria, invece, consentiva di applicare lo speciale *quorum* a qualsiasi deliberazione di adeguamento dello statuto alle nuove disposizioni (derogabili ed inderogabili).

Le diverse tecniche di redazione delle clausole statutarie e la formulazione originaria della norma avevano portato a sostenere tesi interpretative ai due estremi: da un lato si è ritenuto che fosse sospesa fino al 30 settembre 2004 l'applicazione di tutte le norme imperative, indipendentemente dalla sussistenza o meno di un richiamo statutario ad esse; dall'altro che l'agevolazione deliberativa, comportando un'alterazione dell'equilibrio tra maggioranza e minoranza, dovesse essere applicata secondo un criterio restrittivo in ogni caso.

All'indomani della riforma l'Assonime³, sulle ragioni di fondo della norma e sulla sua applicazione, ne aveva sottolineato lo spirito agevolativo, ovvero la volontà del legislatore delegato di favorire l'adeguamento statutario e di impedire che l'assenteismo dei soci o la presenza di elevati *quorum* statutari ritardino o non consentano l'adozione di un assetto statutario in linea con la riforma societaria.

³ Assonime, Guida alla riforma delle società di capitali, Roma, rist. Settembre 2003, pag. 100.

Il dibattito sorto sul testo originario dell'art. 223-*bis* ha spinto il Governo ad intervenire per circoscrivere meglio l'ambito di applicazione della norma transitoria, confermandone l'applicabilità alle deliberazioni di adeguamento a norme non inderogabili, ma precisando meglio l'ambito delle modifiche statutarie derogatorie, come vedremo in seguito.

3. Adattamento alle nuove norme imperative.

Con riguardo all'adeguamento degli statuti alle nuove norme imperative, occorre anzitutto distinguere se negli statuti vi siano clausole difformi da esse, ovvero nulla sia detto sulla materia disciplinata dalla nuova disposizione inderogabile.

In questa seconda ipotesi, saranno senz'altro applicabili alla società le norme imperative entrate in vigore il 1° gennaio 2004.

Nel caso, invece, in cui lo statuto contenga una disposizione contraria alla nuova disciplina inderogabile, vale la regola affermata dal 1° comma dell'art. 223 bis e le società avranno tempo fino al 30 settembre 2004 per modificare gli statuti. Dopo tale data le clausole incompatibili diverranno automaticamente inefficaci.

In generale, le norme inderogabili di legge esplicano effetti giuridici direttamente sui contratti o sugli atti unilaterali, determinando la nullità della clausola incompatibile con esse (art. 1419 cod. civ.) e la sostituzione di diritto delle regola disposta dalla norma imperativa, anche con l'inserzione automatica della clausola legale (art. 1339 cod. civ.).

Tuttavia, nel caso degli statuti societari, varie esigenze possono richiedere uno specifico intervento correttivo in seguito all'introduzione di nuove norme inderogabili.

(1) Esigenze di chiarezza rendono opportuno eliminare espressamente dallo statuto le clausole inefficaci, al fine di rendere lo statuto la carta fondamentale contenente le «norme [vigenti] relative al funzionamento della società» (art. 2328, ult. comma, cod. civ.).

Ad esempio, qualora lo statuto di una società per azioni preveda maggioranze qualificate per la nomina e la revoca delle cariche sociali in seconda convocazione, tale clausola statutaria, della cui ammissibilità già in precedenza si poteva dubitare, è ora nulla per contrasto con il nuovo art. 2369, 4° comma, cod. civ.

Inoltre, qualora lo statuto di una s.p.a. attribuisca all'assemblea la competenza per determinati settori della gestione di impresa (come era ammissibile secondo il previgente art. 2364, ma non secondo la formulazione della riforma), è opportuno eliminare tale clausola dello statuto, ancorché divenga di per sé inefficace e, quindi, non operativa.

In casi del genere, l'eliminazione delle clausole inefficaci dallo statuto evita incertezze ai soci e ai terzi circa l'assetto organizzativo della società.

(2) L'introduzione di una nuova norma imperativa può comportare la riduzione della sfera di autonomia statutaria precedentemente riconosciuta, oppure orientare in modo diverso la medesima autonomia statutaria. I soci potranno modificare le clausole statutarie per conformarle alle nuove prescrizioni legislative, mantenendo ferma per quanto possibile la volontà statutaria originaria.

Ad esempio, con riguardo alle clausole che attribuiscono competenza gestoria all'assemblea, i soci possono, in alternativa, sopprimere la clausola, ovvero limitare la competenza assembleare all'autorizzazione di specifici atti gestori degli amministratori. Se questa fosse la soluzione prescelta, si potrebbe conservare l'originaria volontà dei soci di sottoporre all'assemblea determinate materie, adattando però la clausola alle prescrizioni della riforma societaria.

Analogamente, nel caso in cui lo statuto preveda una clausola compromissoria, con attribuzione del potere di nomina degli arbitri alle parti litiganti, i soci possono evitare la nullità dell'intera clausola, attribuendo il potere di nomina degli arbitri ad un soggetto estraneo alla società, come stabilito dall'art. 34, 2° comma, del d. lgs. n. 5/ 2003.

Inoltre, qualora lo statuto preveda per gli amministratori la scadenza del loro incarico triennale secondo il computo ordinario del tempo (ossia l'ultimo giorno del terzo anno),

anziché alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'ultimo loro esercizio (come stabilito ora dall'art. 2383, 2° comma, cod. civ.), i soci possono modificare la clausola statutaria, in conformità alla nuova norma. Parimenti, qualora lo statuto fissi il termine per l'approvazione del bilancio entro "quattro mesi" (o sei mesi) dalla chiusura dell'esercizio sociale (mentre l'art. 2364, 2° comma, indica come termine massimo 120 o 180 giorni), ovviamente il termine massimo è quello della nuova norma. Tuttavia, i soci possono modificare la clausola statutaria per adeguarla al diverso computo di termini, in giorni anziché in mesi, previsto dalla riforma societaria.

(3) L'annullamento di una clausola statutaria, a causa dell'entrata in vigore di una nuova norma imperativa, può richiedere di coordinare le restanti clausole statutarie, ovvero di introdurne di nuove, per colmare l'eventuale vuoto creato dalle clausole annullate.

Il caso più semplice di adeguamento dell'intero statuto è rappresentato dalla rinumerazione delle disposizioni statutarie, per ovviare alla caducazione di taluna di esse in conseguenza di una norma imperativa incompatibile, nonché alla correzione delle altre norme che ad essa si richiamano.

Inoltre, qualora lo statuto di una s.p.a. preveda, in caso di recesso del socio, la liquidazione della quota in proporzione del patrimonio sociale risultante dal bilancio dell'ultimo esercizio (come previsto dal precedente art. 2437 cod. civ.), tale clausola è nulla per contrasto con l'attuale art. 2437-ter, che impone di seguire criteri di liquidazione idonei a riconoscere al socio receduto il valore effettivo della sua partecipazione. Tuttavia, i soci possono sostituire quella clausola con la previsione di criteri particolari per la determinazione della quota, nei limiti di quanto stabilito dall'art. 2437-ter, 4° comma.

In tutte le ipotesi sopra richiamate, lo statuto si conforma, sia pure in diverso modo, alle nuove norme imperative introdotte dalla riforma societaria. La ragione del nuovo inciso dell'art. 223 bis, che fa riferimento alle deliberazioni di 'mero adattamento' dell'atto costitutivo e dello statuto, è proprio quella di consentire l'applicazione dell'agevolazione del *quorum* solo per eliminare o modificare le clausole statutarie e renderle conformi alla disciplina inderogabile.

Non costituiscono adeguamento a norme imperative, invece, quelle modifiche con cui i soci introducano nello statuto nuove regole avvalendosi della maggiore autonomia negoziale loro riconosciuta e, quindi, non usufruiscono della agevolazione deliberativa e del periodo transitorio di ultrattività delle previgenti regole.

Ad esempio, nelle s.r.l. il *quorum* deliberativo previsto dal nuovo art. 2479-bis, 3° comma, per le modifiche dell'atto costitutivo (voto favorevole dei soci rappresentanti almeno la metà del capitale sociale; mentre in precedenza era richiesto il voto favorevole di soci rappresentanti almeno i due terzi del capitale) può essere modificato con apposita clausola statutaria, per la quale non ci si può avvalere dell'agevolazione deliberativa.

4. Clausole statutarie derogatorie.

Il decreto correttivo dispone l'applicazione del *quorum* deliberativo agevolato anche per l'introduzione di clausole statutarie che escludano l'applicazione di nuove norme derogabili. Tale disposizione pone una regola diversa rispetto a quanto previsto nel testo originario dell'art. 223-bis, che consentiva l'adeguamento degli statuti a qualsiasi nuova norma con l'agevolazione deliberativa.

Ad esempio, per le società per azioni è prevista l'emissione di strumenti finanziari partecipativi ed è rimessa allo statuto la disciplina circa «le modalità e condizioni di emissione, i diritti che conferiscono, ...» (art. 2346, ult. comma). Secondo la formulazione originaria della disposizione transitoria, l'introduzione nello statuto di tale disciplina poteva avvenire con l'agevolazione deliberativa. Ciò non è più consentito, in base alla nuova formulazione dell'art. 223 bis, in quanto il *quorum* agevolato si applica solo alle clausole

statutarie volte ad escludere l'applicazione di una regola legale e non alle clausole che disciplinano una materia lasciata interamente disponibile all'autonomia privata.

La delega statutaria agli amministratori per adeguare lo statuto a disposizione normative (art. 2365, 2° comma, cod. civ.) può essere introdotta con l'agevolazione deliberativa, ma soltanto perché ciò è previsto espressamente dall'art. 223-*bis*, 4° comma, disp. attuaz.

Per comprendere meglio il significato della nuova regola disposta dal decreto correttivo, occorre considerare che l'ampliamento dell'autonomia statutaria stabilito dalla legge delega è stato recepito dal decreto delegato, non già riducendo le norme (che anzi sono aumentate nel numero e nel contenuto precettivo), bensì attribuendo alla maggior parte di esse natura dispositiva. A tal fine, è stato adottato un criterio normativo in base al quale nelle società di capitali si possono derogare determinate regole legali, introducendo o non introducendo nello statuto sociale apposite clausole.

Nel primo caso, una determinata regola legale si applica ad una società soltanto se lo statuto ne disponga l'applicazione; nel secondo caso, si applica una regola legale, salvo che lo statuto disponga diversamente.

A quest'ultimo criterio si riferisce chiaramente la nuova disposizione transitoria disposta dal decreto correttivo, parlando di «introduzione nello statuto di clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni di legge, derogabili con specifica clausola statutaria».

In particolare, nelle società per azioni il regime deliberativo agevolato si applica a quattro importanti casi:

(1) per le assemblee, la nuova regola generale è che possono parteciparvi tutti gli azionisti con diritto di voto, senza alcun ulteriore adempimento (art. 2370, 1° comma, cod. civ.), a differenza della norma precedente che imponeva il preventivo deposito delle azioni almeno cinque giorni prima della riunione. Il deposito può essere prescritto statutariamente con una clausola, la cui introduzione usufruirà del *quorum* agevolato;

(2) la riforma societaria ha ampliato le possibilità di recesso per i soci. Oltre ai casi inderogabili, l'art. 2437 cod. civ. ha previsto casi di recesso che operano salvo diversa disposizione statutaria (2° comma). La clausola statutaria di deroga può essere introdotta con la maggioranza semplice prevista dall'art. 223-*bis* e senza che i soci dissenzienti possano recedere, purché la delibera sia assunta entro il 30 giugno 2004 (art. 223-*vicies ter*, disp. attuaz.);

(3) Il controllo contabile è attribuito, come regola generale, a un revisore contabile o a una società di revisione (art. 2409-*bis* cod. civ.). Tuttavia, nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e che non siano tenute al bilancio consolidato, lo statuto può affidare il controllo contabile ai sindaci (art. 2409-*bis*, 3° comma). Tale attribuzione potrà essere disposta con la regola agevolativa;

(4) per l'emissione di obbligazioni non convertibili in azioni, l'art. 2412 cod. civ. ha attribuito la competenza agli amministratori, salvo diversa disposizione statutaria (o di legge). Lo statuto perciò può disapplicare la nuova regola legale, usufruendo del regime deliberativo agevolato.

In definitiva, per l'adeguamento statutario a norme non inderogabili, le modifiche possono usufruire del regime deliberativo agevolato solo se riguardano norme che contengono una nuova regola legale e ne prevedono la disapplicazione per mezzo di una specifica clausola dello statuto. La "novità" deve riguardare la regola legale, ossia quella che si applica alla società in mancanza di deroga statutaria.

Questa precisazione è utile anche per escludere l'applicazione del regime deliberativo agevolato alla scelta statutaria circa l'amministrazione ed il controllo, a favore del sistema dualistico o di quello monistico, in alternativa al sistema tradizionale (art. 2380 cod. civ.). Infatti, quest'ultimo sistema costituiva già la regola (sia pure non derogabile) nel previgente diritto societario.

Va qui ricordato, tuttavia, che in base all'art. 6 del decreto correttivo, in materia di sistemi di amministrazione e controllo monistico e dualistico, nonché in materia di categorie di azioni diverse dalle ordinarie e di strumenti finanziari, le disposizioni transitorie comuni soffrono alcune rilevanti deroghe per le banche, gli intermediari e le società regolati dal testo unico bancario e dal testo unico della finanza. Per le materie menzionate, infatti, le norme dei d. lgs. n.385/1993 e n. 58/1998 modificate dalla riforma continuano a essere applicate fino all'emanazione delle disposizioni regolamentari e attuative previste dallo stesso art. 6, comma 1.

5. Pendenza del periodo transitorio.

Oltre a un regime deliberativo agevolato, l'attuale diritto transitorio prevede l'ultrattività della disciplina precedente in alcuni casi. Più precisamente, è stabilita la perdurante efficacia:

fino al 30 settembre 2004, per le clausole statutarie non conformi a nuove norme inderogabili (art. 223-*bis*, 4° comma);

fino alla modifica statutaria e comunque non oltre il 30 settembre 2004, per la disciplina statutaria e legislativa relativa alle clausole derogatorie (art. 223-*bis*, 2° comma, ultima parte).

Nel primo caso è sospesa l'operatività delle nuove norme imperative che trovino una regolamentazione difforme nello statuto sociale, fino alla scadenza del periodo transitorio (30 settembre 2004). Nel caso in cui lo statuto non contenga una clausola difforme dalla nuova disciplina inderogabile, questa è applicabile alla società già dal 1° gennaio 2004. In definitiva, l'operatività delle nuove norme dipende dalla formulazione delle clausole statutarie delle singole società.

Diverso è il caso delle norme dispositive introdotte dalla riforma, ovvero di quelle regole legali applicabili in mancanza di contraria disposizione statutaria.

La modifica introdotta dal decreto correttivo (nell'ultima parte del 2° comma) intende impedire che la nuova regola legale intervenga a modificare l'assetto statutario voluto dai soci, al pari di una norma inderogabile, fino alla introduzione di un'apposita clausola derogatoria. L'ambito di applicazione della norma transitoria è quello individuato al paragrafo precedente e per le materie relative alle clausole derogatorie è previsto che la disciplina vigente al 31 dicembre 2003, statutaria o legale, mantenga efficacia fino all'introduzione della nuova clausola statutaria e, comunque, non oltre la scadenza del periodo transitorio.

Nella pratica sono stati sollevati dubbi sul diritto transitorio applicabile alla partecipazione degli azionisti nell'assemblea.

La previgente disciplina legislativa (art. 2370 cod. civ. ed art. 4 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745), infatti, prescriveva il deposito delle azioni almeno cinque giorni prima della riunione, mentre la nuova regola generale consente la partecipazione in assemblea a tutti i soci con diritto di voto, senza ulteriori adempimenti. Tuttavia, il preventivo deposito delle azioni può essere stabilito nello statuto. Per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il termine per il deposito non può essere superiore a due giorni.

La regola dell'ultrattività della previgente disciplina statutaria e legislativa sembra pienamente applicabile in questo caso. Proprio la considerazione che le diverse tecniche di redazione statutaria potessero comportare l'applicazione immediata di norme dispositive a materie di grande rilievo per la vita societaria, quale la partecipazione in assemblea, hanno spinto il legislatore ad intervenire per ampliare la sfera di ultrattività della disciplina statutaria e legale precedentemente prevista.

L'intervento in assemblea, come pure la competenza all'emissione di obbligazioni o l'attribuzione del controllo contabile al collegio sindacale erano disciplinate, nel sistema

previgente, da norme inderogabili. Pertanto, su queste materie, solitamente gli statuti si limitavano a riprodurre le norme di legge o fare rinvio ad esse in modo specifico o generico.

Con la riforma, la disciplina relativa a questi argomenti ha assunto carattere dispositivo. La ripetizione in sede statutaria di una norma di legge o un suo richiamo, operati dagli statuti nel vigore delle precedenti regole, non può valere, tuttavia, quale deroga alla regolamentazione legislativa attuale. Pertanto, in virtù del diritto transitorio, la precedente disciplina continuerà ad operare fino all'introduzione di una clausola derogatoria della nuova norma e comunque non oltre il 30 settembre 2004. Sul punto, il decreto correttivo è assai chiaro ed esplicito.

6. Situazione della società in mancanza di tempestivo adeguamento.

Come si è già detto, la funzione propria degli statuti societari rende opportuno un espresso adeguamento alle nuove norme imperative.

Al riguardo è opportuno precisare che l'adeguamento è richiesto solo per lo statuto in senso stretto, ossia per l'atto che contiene le regole di funzionamento della società e che nella riforma del diritto societario è denominato rigorosamente "statuto" per le società per azioni (per le società a responsabilità limitata, invece, la riforma ha soppresso l'espressione "statuto"). Nessun adeguamento è richiesto per l'atto costitutivo, ossia la parte "storica", che deve essere conforme alle norme vigenti al momento in cui la società si è costituita.

Per le società di capitali che non uniformino i loro statuti alle nuove norme imperative entro il periodo transitorio, la Relazione di accompagnamento al d. lgs. n. 6/2003 parla di scioglimento *ope legis*; tuttavia, tale riferimento costituisce semplicemente un difetto di adeguamento al decreto legislativo (nel corso dei lavori preparatori era stato previsto lo scioglimento della società, come una sorta di sanzione per le società inottemperanti; disposizione, poi, più correttamente, eliminata nella versione finale del decreto). Pertanto, nel caso in cui una società di capitali non adegui il proprio statuto, l'unica conseguenza è che le clausole contrastanti con norme imperative diventeranno – scaduto il termine per l'adeguamento – nulle, con applicazione delle norme imperative in loro sostituzione.

IL DIRETTORE GENERALE

Micossi

Sede di ROMA - 00187 Piazza Venezia, 11 - tel.06695291 - telefax 066790487 - 066781254
Ufficio di MILANO - 20123 Milano - Via Santa Maria Segreta 6 - tel. +39 0286997450 - fax +39 0286997009
Ufficio di BRUXELLES - 1040 Avenue de la Joyeuse Entrée, 1 (Bte.15) - tel. +32 2 2307254 - fax +32 2 2305362
assonime@assonime.it
www.assonime.it